

**CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI ASSEGNO DI CURA
IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA**

SI INFORMA

che , nella predisposizione dei piani assistenziali individuali in favore di persone in condizione di disabilità gravissima(art. 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20/03/2013) , trova applicazione la seguente normativa regionale :

**LINEE GUIDA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE PER LA
NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2006 n. 20
DGR 601 del 31/7/2007
Alegato A**

...omissis

2. Interventi e servizi

Gli interventi ed i servizi finanziabili con le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla l.r. 20/2006 riguardano l'erogazione di prestazioni di natura sociale o socioassistenziale anche a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni. Il fondo non è destinato a coprire oneri di natura sanitaria ma fa riferimento alle "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria", per le quali è attualmente previsto l'impegno degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 septies, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Si ribadisce che le spese di natura sanitaria rimangono di competenza e a carico delle Aziende sanitarie locali.

Ai sensi dell'articolo 3 della l. r. 20/2006, sono finanziati con le risorse del fondo:

..omissis

f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare; (1)

..omississ

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono gestiti dagli enti locali, direttamente o mediante convenzione con organismi del terzo settore, oppure mediante rimborsi di spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati.

Gli interventi di cui alla lettera f) vengono realizzati attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani di intervento personalizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica dell'efficacia delle prestazioni. In tal caso l'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune verifica che gli operatori prescelti siano in possesso di specifica abilitazione e/o formazione professionale in relazione alle prestazioni da effettuare.

La formazione conseguita nell'ambito di specifiche azioni formative, promosse dalla Regione, volte a qualificare il lavoro di cura e di sostegno in favore di persone non autosufficienti, così come l'iscrizione e la frequenza a tali corsi da parte di operatori già in possesso di esperienza lavorativa, costituisce titolo preferenziale per la valutazione dell'idoneità degli stessi.

E' a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio, sollevando i comuni interessati da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione o omissione. Il comune competente corrisponde all'utente un contributo periodico nel corso dell'anno di svolgimento dell'intervento, previamente concordato sulla base di un piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio. L'utente è tenuto a presentare all'ente locale competente con scadenza prestabilita, un rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento assistenziale. Il comune competente esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

Per contrastare il fenomeno del ricorso a forme irregolari di lavoro di cura e aiuto in favore delle persone non autosufficienti prestate a domicilio stabilmente, è possibile erogare contributi per il concorso al pagamento degli oneri previdenziali e retributivi per gli operatori domestici, in presenza di un regolare contratto di lavoro.

(1) - A titolo esemplificativo , in parziale analogia a quanto stabilito dalla Regione Lazio con la DGR 126 del 24/3/2015, la funzione di Operatore Socio Sanitario può essere svolta da :

- **infermieri**
- **assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST)**
- **operatori socio assistenziali (OSA)**
- **operatori tecnici ausiliari(OTA)**
- **assistenti familiari**
- **persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti**

IL DIRIGENTE
Dr. Romolo Massimo Rossetti

Viterbo, 27 Aprile 2015

